

Controllate estere con semplificazioni

06901
Via alla semplificazione delle controllate estere Cfc. Il 5 dicembre, la commissione VI (Finanze) della Camera ha espresso parere favorevole sulle semplificazioni del regime sulle controlled foreign companies ("Cfc") contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. L'articolo 3 del sopra menzionato decreto prevede alcune proposte di modifiche al regime delle Cfc, attualmente disciplinato dall'art. 167 del TUIR. La disciplina Cfc ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un'attività economica effettiva. L'art. 3 comma 1, lett. a) dello schema di decreto, semplificando il calcolo del c.d. virtual tax rate della società controllata estera, considera residenti in un paese a fiscalità privilegiata le controllate estere assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15%. Più nel dettaglio, la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti viene (ora) definita come pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel relativo bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. Considerato l'utilizzo dei dati contabili e l'eventuale facile aggiramento della normativa, il calcolo semplificato è possibile a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione da parte di operatori professionali ed i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Per i soggetti che non soddisfano la condizione relativa alla certificazione del bilancio, viene mantenuto il previgente regime. La commissione Finanze ha richiesto al governo di valutare l'opportunità di modificare il citato art. 3 comma 1, lett. a), al fine di prevedere che la tassazione effettiva dei soggetti controllati esteri con bilancio certificato possa essere comunque calcolata sulla base delle disposizioni vigenti. Sempre il citato art. 3 comma 1, lett. b), con l'obiettivo di coordinare le disposizioni contenute nell'art. 167 del TUIR con

06901
le disposizioni contenute al Titolo II, del medesimo schema di decreto, in materia di Pillar 2, ha previsto che ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera rileva anche l'imposta minima equivalente (i.e., Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax), eventualmente assolta dalla società controllata estera. Tale proposta, qualora recepita, potrà essere applicata da quei gruppi che rientrano contemporaneamente nel perimetro di applicazione della normativa in materia di imposizione minima globale e del regime Cfc. Infine, con lo scopo di semplificare il regime Cfc e la determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero, il nuovo schema di decreto legislativo ha previsto l'introduzione di un meccanismo opzionale. È prevista la possibilità per il soggetto controllante italiano, con riferimento a tutti i soggetti controllati non residenti che integrano la condizione precedentemente descritta in materia di passive income (meccanismo del cd. all in all out), di corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Il risultato contabile è quello risultante a seguito dell'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento. Il meccanismo (opzionale) può essere applicato a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione, ed i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Marco Cristoforoni e Aldo Russo

— © Riproduzione riservata — ■

